



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali

E, per conoscenza: All'Ufficio I – Gabinetto del Capo
Dipartimento

All'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco

OGGETTO: Corso di formazione per ispettori antincendi in prova del concorso pubblico, per vice direttori in prova del concorso pubblico e per vice direttori sanitari in prova concorso pubblico – Informativa.

Per opportuna informazione alle Organizzazioni sindacali si trasmettono in allegato i Decreti n. 86, 87 e 88 del 17 giugno 2022 di questa Direzione Centrale inerenti i corsi di formazione in oggetto indicati, che hanno avuto inizio in data 13 giugno 2021.

IL DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", così come modificato dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO l'articolo 21 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005, che rimette a un decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile la disciplina delle modalità di svolgimento del corso di formazione;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 01 giugno 2022, prot. STAFFCADIP 41R, con il quale sono disciplinate, in attuazione del predetto articolo, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria, per gli ispettori antincendi in prova;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 25 maggio 2021, n. 96, con il quale è indetto un concorso pubblico, per esami, a 314 posti nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 4 marzo 2022, n. 46 di approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, a 314 posti nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTA la nota prot. DCRISUM n. 34013 del 08.06.2022, con la quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato l'elenco dei candidati idonei del concorso pubblico, per esami, a 314 posti nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'assunzione e il contestuale avvio al corso di formazione;

RAVVISATA la necessità di disciplinare le materie di insegnamento, il programma didattico, i piani di studio e definire le modalità di svolgimento del corso di formazione e tirocinio per gli ispettori antincendi in prova di cui sopra;

DECRETA

Articolo 1.

Durata e sedi di svolgimento del Corso di formazione residenziale teorico-pratico

1. E' istituito il corso di formazione residenziale teorico-pratico, previsto dall'articolo 21 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2. Il corso di formazione residenziale teorico-pratico, avente durata di 6 (sei) mesi (ovvero 26 (ventisei) settimane), è destinato a 215 candidati, suddivisi in 8 (otto) reparti (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A e 4B) composti ciascuno, di norma, dal personale discendente individuato secondo l'ordine alfabetico e con un'equa distribuzione del personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espletano funzioni operative e del personale di genere femminile in multipli di 4 (quattro) unità. Al Reparto 1A è altresì aggregato il personale vice direttore in prova del XIV corso di formazione.
3. Per ogni reparto è nominato un referente ed un vice referente di reparto, individuati tra il personale discendente assegnato allo stesso reparto aventi il migliore punteggio nella graduatoria del concorso pubblico, fermo restando che tale incarico non è soggetto a turnazione.
4. E' nominato inoltre un referente di corso, con le funzioni di referente del corso rispetto allo *Staff* didattico di cui al successivo articolo 2. Il referente di corso è individuato nella persona del corsista con il migliore punteggio nella graduatoria del concorso pubblico. La funzione del referente del corso esclude la possibilità di ricoprire anche la funzione di referente di reparto.
5. Il corso di formazione residenziale teorico-pratico ha inizio il 13 giugno 2022 e si svolge presso l'Istituto Superiore Antincendi, la Scuola di Formazione Operativa, le Scuole Centrali Antincendi e le altre strutture formative territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco individuate dal Direttore Centrale per la Formazione.
6. Il tirocinio tecnico-operativo consiste in un periodo di applicazione pratica, della durata di 3 (tre) mesi ovvero 13 (tredici) settimane, da svolgersi presso i Comandi dei vigili del fuoco che saranno individuati dal Direttore Centrale per la Formazione.

Articolo 2. *Staff Didattico*

1. E' istituito il seguente *Staff* didattico:
 - a) Ufficio di coordinamento generale presso la Direzione Centrale per la Formazione
 - b) Ufficio di direzione presso l'Istituto Superiore Antincendi
 - c) Ufficio di direzione presso le Scuole Centrali Antincendi
 - d) Ufficio di direzione presso la Scuola di Formazione Operativa
2. Per la gestione didattica ed amministrativa del corso di formazione residenziale teorico-pratico, gli Uffici di cui sopra si avvalgono di segreterie e del personale all'uopo incaricati dal Direttore Centrale per la Formazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Articolo 3.

Programma del Corso di formazione residenziale teorico-pratico

1. L'attività didattica si articola in lezioni teoriche, pratiche e teorico-pratiche secondo il programma didattico di massima riportato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La giornata didattica, ha una durata, dal lunedì al giovedì, di 8 (otto) ore, e di 4 (quattro) il venerdì.
2. A decorrere dal 27.06.2022, al fine di una opportuna preparazione fisica, adeguata ed utile anche per lo svolgimento di alcuni momenti addestrativi presenti nei moduli pratici del programma didattico, le attività didattiche, presso le Scuole Centrali Antincendi e presso l'Istituto Superiore Antincendi, sono precedute da un periodo dedicato alla reazione fisica dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 7.15 alle ore 7.45.
3. L'Ufficio di Coordinamento e/o gli Uffici di Direzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono apportare variazioni all'orario delle lezioni, al fine di far fronte ad esigenze particolari o imprevedibili ed a garanzia del rispetto degli obiettivi didattici specifici. Ove si rendesse necessario, invece, apportare variazioni la cui introduzione comporti la modifica dei suddetti obiettivi didattici, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore Centrale per la Formazione e successivamente recepite con apposito atto.

Articolo 4.

Sistema di valutazione

1. Durante il corso di formazione residenziale teorico-pratico gli ispettori antincendi in prova sono sottoposti alle prove di verifica periodiche, teoriche e pratiche, nonché alle prove di idoneità previste dall'articolo 2 del decreto del Capo Dipartimento STAFFCNVVF n. 41R del 1° giugno 2022, disciplinate rispettivamente ai successivi articoli 5 e 6.
2. Al termine del corso di formazione residenziale teorico-pratico gli ispettori antincendi in prova sostengono l'esame finale, previsto dall'articolo 3 del decreto del Capo Dipartimento STAFFCNVVF n. 41R del 1° giugno 2022 e disciplinato al successivo articolo 8, all'esito del quale il Capo del Corpo Nazionale, su proposta del Direttore Centrale per la Formazione, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio tecnico-operativo.

Articolo 5

Prove periodiche

1. Durante il corso di formazione residenziale teorico-pratico, allo scopo di favorire il costante impegno e la partecipazione degli ispettori antincendi in prova, nonché la verifica degli obiettivi didattici e la valutazione dell'apprendimento, sono disposte prove di verifica periodiche teoriche e pratiche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2. Le valutazioni conseguite durante le prove di verifica periodiche concorrono alla determinazione del voto complessivo finale del corso di formazione.
3. Le prove di verifica periodiche sono svolte nelle seguenti materie:
 - a) prove periodiche teoriche:
 - Prevenzione Incendi
 - Polizia giudiziaria
 - NBCR funzionari
 - Dissesti Statici
 - TAS Funzionari
 - AIB funzionari
 - b) prove periodiche pratiche:
 - Formazione operativa (attrezzature, scale e impianti)
4. Le prove di verifica periodiche teoriche consistono in *test* a scelta multipla di 30 domande. Il superamento delle prove si ottiene riportando una valutazione almeno pari a 60/100 (18 risposte esatte su 30).
5. Le prove di verifica periodiche pratiche consistono in attività pratiche con tecniche operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il superamento delle prove di verifica periodiche pratiche si ottiene riportando una valutazione almeno pari a 60/100. Per la valutazione degli aspetti tecnici, per ciascuna prova, si fa riferimento alle relative schede di verifica (*skill – test*).
6. In caso di mancato superamento di una o più prove di verifica periodiche, le stesse possono essere ripetute solo per una volta attraverso prove di recupero.
7. Tutti i risultati conseguiti nelle prove di verifica periodiche concorrono alla determinazione del voto complessivo finale del corso di formazione.

Articolo 6

Prove di idoneità

1. Le prove di idoneità sono finalizzate ad attestare l'acquisizione di una specifica competenza, e consistono in prove di verifica teorico – pratica inerenti le materie didattiche per la formazione di base per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sono composte da una parte teorica ed una parte pratica, suddivisa in una o più prove. Il personale corsista che – essendo già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espletano funzioni operative - ha sostenuto e superato le prove in argomento, è considerato idoneo e non è tenuto a sostenere i relativi esami, fermo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

restando la partecipazione ai medesimi moduli didattici quale attività di addestramento o di *re-training*.

2. Il superamento delle prove di idoneità è obbligatorio ai fini dell'ammissione all'esame di fine corso, ma la loro valutazione non concorre alla determinazione del voto finale.
3. Le materie oggetto di verifica di idoneità sono:
 - TPSS
 - ATP
 - SAF 1A
 - USAR-L
4. A seconda della tipologia delle suddette materie, la relativa idoneità si ottiene attraverso il superamento di test teorici e/o prove pratiche, indicate nelle relative circolari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che disciplinano l'attività formativa dello specifico settore. Per la valutazione degli aspetti tecnici, per ciascuna prova, si fa riferimento alle relative schede di verifica (*skill – test*).
5. In caso di mancato superamento di una o più prove di idoneità, le stesse possono essere ripetute solo per una volta attraverso prove di recupero.

Articolo 7

Percorso e prove di recupero

1. Gli ispettori antincendi in prova che abbiano effettuato un numero di giorni di assenza superiore al 20% di quelli di lezione programmati per ciascuna materia didattica al termine della quale è prevista una verifica periodica o di idoneità, non vengono ammessi a sostenere la rispettiva prova. La stessa verifica periodica o di idoneità può essere sostenuta solo dopo la frequenza di un appropriato percorso di recupero, coerente con il periodo di assenza e disciplinato, a tal fine, con apposito atto del Direttore Centrale per la Formazione.
2. Ore di assenza dalle lezioni, ancorché giustificate, concretizzatesi anche in più giorni, ed equivalenti ad un totale di otto ore (o multipli) individueranno una (o più) giornate di assenza, da computare nel totale dei giorni di assenza dal corso di formazione residenziale teorico-pratico.
3. Gli ispettori antincendi in prova che non superino una o più prove di verifica periodiche o di idoneità possono ripeterle solo per una volta attraverso le prove di recupero.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Articolo 8

Esame finale e giudizio di idoneità per l'ammissione al tirocinio

1. Al termine del corso di formazione gli ispettori antincendi in prova sostengono un esame finale, all'esito del quale il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del Direttore Centrale per la Formazione, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio tecnico-operativo. Nella formulazione del giudizio di idoneità, si tiene conto delle seguenti valutazioni:
 - a) superamento con profitto delle verifiche periodiche
 - b) superamento con profitto dell'esame finale
2. L'esame di cui al comma 1 consiste in una prova scritta ed una orale sugli argomenti previsti dal piano di studio di cui allo schema di programma riportato nell'Allegato I. L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 60/100 (sessanta/centesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi delle due prove determina il non superamento dell'esame finale.
3. Gli ispettori antincendi in prova che, per malattia o per altro grave motivo, accertato dalla commissione esaminatrice, non abbiano potuto partecipare all'esame, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame stesso.
4. Gli ispettori antincendi in prova che, fuori dei casi previsti dal precedente comma 3, non si presentino all'esame sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.

Articolo 9

Sistema di valutazione e graduatoria

1. Le prove d'esame e le prove di verifica periodiche, le cui valutazioni vengono espresse in centesimi, si ritengono superate con valutazione non inferiore alla sufficienza (60/100), salvo quanto non diversamente disciplinato per legge.
2. Gli ispettori antincendi in prova che non superano una o più prove di verifica periodiche, di cui all'articolo 5, o di idoneità, di cui all'articolo 6, o l'esame finale, di cui all'articolo 8, sono dimessi dal corso di formazione e cessano ogni rapporto con l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i.
3. I risultati di tutte le prove di verifica periodiche di cui all'articolo 5 e dell'esame finale di cui all'articolo 8, concorrono alla definizione della posizione nella graduatoria di fine corso che si ottiene secondo la seguente formula:

$$V_{\text{fine corso}} = [V_{\text{periodiche}} * (40/100) + V_{\text{esame finale}} * (60/100)]$$

dove:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- ◆ $V_{\text{periodiche}}$ rappresenta il risultato complessivo delle verifiche periodiche ed è composto dalla media aritmetica delle valutazioni relative alle prove periodiche di cui all'articolo 5;
 - ◆ $V_{\text{esame finale}}$ rappresenta il risultato complessivo delle prove d'esame finale ed è composto dalla media aritmetica delle valutazioni conseguite rispettivamente nella prova scritta e nella prova orale di cui all'articolo 8.
4. Relativamente ai punteggi ottenuti dagli ispettori antincendi in prova nelle verifiche periodiche, la valutazione conseguita in una prova di recupero annulla e sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60, salvo che il punteggio così determinato risulti inferiore al punteggio della valutazione di insufficienza; in tal caso si tiene conto di tale ultimo punteggio.

Articolo 10

Tirocinio tecnico-operativo e giudizio di idoneità al servizio di istituto

1. Al termine del corso di formazione residenziale teorico-pratico, gli ispettori antincendi in prova che hanno conseguito il giudizio di idoneità di cui all'articolo 8 comma 1, svolgono il tirocinio tecnico-operativo, della durata di 3 (tre) mesi ovvero di 13 (tredici) settimane.
2. Il tirocinio tecnico-operativo è svolto presso i Comandi dei vigili del fuoco ed è organizzato con il sistema dell'addestramento guidato e monitorato.
3. Durante il tirocinio tecnico-operativo gli ispettori antincendi in prova, seguiti da un referente, individuato dal Comandante dei vigili del fuoco della sede presso la quale si svolge il tirocinio, sono affiancati al personale del medesimo Comando nello svolgimento pratico delle funzioni proprie della qualifica, al fine di applicare le competenze acquisite durante il corso di formazione residenziale teorico-pratico.
4. Al termine del tirocinio tecnico-operativo gli ispettori antincendi in prova ricevono un giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal Capo del Corpo, su proposta dei Comandanti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo.
5. Le sedi e le attività da effettuare durante lo svolgimento del tirocinio tecnico-operativo, con i relativi criteri per la formulazione del giudizio di idoneità ai servizi d'istituto, sono disciplinati con successivo decreto del Direttore Centrale per la Formazione.

Roma, (date del decreto)

IL DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato I

Programma didattico corso di formazione per ispettori antincendi in prova

ARGOMENTO	VERIFICA IN ITINERE E DI IDONEITA'	TIPOLOGIA DI LEZIONI
Storia del corpo nazionale dei vigili del fuoco.		Teorica
Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco		Teorica
Compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco		Teorica
Organizzazione centrale e territoriale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco		Teorica
Decreto legislativo 81/2008		Teorica
Chimica e fisica del fuoco & Sostanze pericolose		Teorica
TPSS	X	Teorico-pratica
SAF 1A	X	Teorico-pratica
ATP	X	Teorico-pratica
SFO (attrezzature, scale e impianti)	X	Pratica
Organizzazione del soccorso		Teorica
Comunicazione esterna ed in emergenza		Teorica
Applicativi del CNVVF (SO115 – SUPREME)		Teorica
Prevenzione Incendi	X	Teorica
TAS funzionari	X	Teorica
Mezzi, materiali e attrezzature		Teorica
Applicativi del CNVVF		Teorica



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Scale e autoprotettori		Pratica
Metodologie didattiche		Teorica
AIB funzionari	X	Teorica
USAR-L	X	Teorica
NBCR funzionari	X	Teorica
Competenze di relazione e di ruolo		Teorica
Attività ispettiva		Teorica
Risorse Umane		Teorica
Risorse Finanziarie		Teorica
Ufficio Sanitario		Teorica
Idraulica ed elettrotecnica applicate all'incendio		Teorica
Polizia Giudiziaria	X	Teorica
Dissesti statici	X	Teorica
Procedure acquisti e gare e codice degli appalti		Teorica



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", così come modificato dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e in particolare gli articoli 144 e 145 recanti disposizioni per il corso di formazione residenziale teorico-pratico e tirocinio per vice direttore;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2012, n. 64, recante "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 18 ottobre 2019, prot. STAFFCNVVF n. 273R, con il quale sono state disciplinate le modalità di svolgimento del corso di formazione residenziale teorico-pratico e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, per il periodo di prova del personale vice direttore;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 20 aprile 2020, n. 142, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 12 aprile 2021, n. 55, con cui è stata approvata la graduatoria finale del Concorso pubblico, per esami, a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 14 luglio 2021, n. 150, con cui è stata rettificata la graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTA la nota DCRISUM n. 34559 del 10.06.2022 della Direzione Centrale per le Risorse Umane, con la quale si comunicano i nominativi dei candidati, idonei del concorso pubblico, a n. 87 posti di Vice Direttore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'assunzione in data 13 giugno 2022;

RAVVISATA la necessità di disciplinare le materie di insegnamento, il programma didattico, i piani di studio e definire le modalità di svolgimento del corso di formazione residenziale teorico-pratico e tirocinio per i vice direttori di cui sopra;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

DECRETA

Articolo 1.

Durata e sedi di svolgimento del Corso di formazione residenziale teorico-pratico

1. E' istituito il corso di formazione residenziale teorico-pratico per vice direttori in prova, previsto dall'articolo 144 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i..
2. Il corso di formazione residenziale teorico-pratico, avente durata di 9 (nove) mesi ovvero di 39 (trentanove) settimane, è destinato a 9 candidati.
3. E' nominato un referente di corso, con le funzioni di referente del corso rispetto allo *Staff* didattico di cui al successivo articolo 2. Il referente di corso è individuato nella persona del corsista con il migliore punteggio nella graduatoria del concorso pubblico.
4. Il corso di formazione residenziale teorico-pratico ha inizio il 13.06.2022 e si svolge, a carattere residenziale, presso l'Istituto Superiore Antincendi, la Scuola di Formazione Operativa, le scuole Centrali Antincendi e altre strutture formative territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco individuate dal Direttore Centrale per la Formazione.
5. Il corso di formazione residenziale teorico-pratico per vice direttori in prova è aggregato, solo per i primi 6 (sei) mesi, al corso di formazione residenziale teorico-pratico per i vincitori del concorso pubblico per 314 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
6. Il tirocinio tecnico-operativo consiste in un periodo di applicazione pratica, della durata di 3 (tre) mesi ovvero 13 (tredici) settimane, da svolgersi presso i Comandi dei vigili del fuoco individuati dal Direttore Centrale per la Formazione.

Articolo 2.

Staff Didattico

1. E' istituito il seguente *Staff* didattico:
 - a) Ufficio di coordinamento generale presso la Direzione Centrale per la Formazione
 - b) Ufficio di direzione presso l'Istituto Superiore Antincendi
 - c) Ufficio di direzione presso le Scuole Centrali Antincendi
 - d) Ufficio di direzione presso la Scuola di Formazione Operativa
2. Per la gestione didattica ed amministrativa del corso di formazione residenziale teorico-pratico, gli Uffici di cui sopra si avvalgono di segreterie e del personale all'uopo incaricati dal Direttore Centrale per la Formazione.
3. Gli Uffici di direzione della Scuola di Formazione Operativa e delle Scuole Centrali Antincendi sono operanti per il solo periodo di effettiva presenza dei discenti presso le medesime sedi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Articolo 3.

Programma del Corso

1. L'attività didattica si articola in lezioni teoriche, pratiche e teorico-pratiche secondo il programma didattico di massima riportato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La giornata didattica, ha una durata, dal lunedì al giovedì, di 8 (otto) ore, e di 4 (quattro) ore il venerdì.
2. A decorrere dal 27.06.2022, al fine di una opportuna preparazione fisica, adeguata ed utile anche per lo svolgimento di alcuni momenti addestrativi presenti nei moduli pratici del programma didattico, le attività didattiche, presso le Scuole Centrali Antincendi e presso l'Istituto Superiore Antincendi, sono precedute da un periodo dedicato alla reazione fisica dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 7.15 alle ore 7.45.
3. L'Ufficio di Coordinamento e/o gli Uffici di Direzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono apportare variazioni all'orario delle lezioni, al fine di far fronte ad esigenze particolari o imprevedibili ed a garanzia del rispetto degli obiettivi didattici specifici. Ove si rendesse necessario, invece, apportare variazioni la cui introduzione comporti la modifica dei suddetti obiettivi didattici, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore Centrale per la Formazione e successivamente recepite con apposito atto.

Articolo 4.

Sistema di valutazione

1. Durante il corso di formazione residenziale teorico-pratico i vice direttori in prova sono sottoposti alle prove di verifica periodiche, teoriche e pratiche, nonché alle prove di idoneità previste dall'articolo 2 del decreto del Capo Dipartimento STAFFCNVVF n. 273R del 18 ottobre 2019, disciplinate rispettivamente ai successivi articoli 5 e 6.
2. Al termine del corso di formazione residenziale teorico-pratico i vice direttori in prova sostengono l'esame finale, previsto dall'articolo 6 del decreto del Capo Dipartimento STAFFCNVVF n. 273R del 18 ottobre 2019 e disciplinato al successivo articolo 8, all'esito del quale il Capo del Corpo Nazionale, su proposta del Direttore Centrale per la Formazione, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio tecnico-operativo.

Articolo 5

Prove periodiche

1. Durante il corso di formazione residenziale teorico-pratico, allo scopo di favorire il costante impegno e la partecipazione dei vice direttori in prova, nonché la verifica degli obiettivi didattici e la valutazione dell'apprendimento, sono disposte prove di verifica periodiche teoriche e pratiche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2. Le valutazioni conseguite durante le prove di verifica periodiche concorrono alla determinazione del voto complessivo finale del corso di formazione residenziale teorico-pratico.
3. Le prove di verifica periodiche sono svolte nelle seguenti materie:
 - a) prove periodiche teoriche:
 - Prevenzione Incendi
 - Polizia giudiziaria
 - NBCR funzionari
 - Dissesti Statici
 - TAS Funzionari
 - AIB funzionari
 - Investigazione Antincendi
 - *Fire Engineering*
 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Modulo C
 - Rischi di incidenti rilevanti
 - b) prove periodiche pratiche:
 - Formazione operativa (attrezzature, scale e impianti)
4. Le prove di verifica periodiche teoriche consistono in *test* a scelta multipla di 30 domande. Il superamento delle prove si ottiene riportando una valutazione almeno pari a 60/100 (18 risposte esatte su 30).
5. Le prove di verifica periodiche pratiche consistono in attività pratiche con tecniche operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il superamento delle prove si ottiene riportando una valutazione almeno pari a 60/100. Per la valutazione degli aspetti tecnici, per ciascuna prova, si fa riferimento alle relative schede di verifica (*skill – test*).
6. In caso di mancato superamento di una o più prove di verifica periodiche, le stesse possono essere ripetute solo per una volta attraverso prove di recupero.
7. Tutti i risultati conseguiti nelle prove di verifica periodiche concorrono alla determinazione del voto complessivo finale del corso di formazione residenziale teorico-pratico.

Articolo 6
Prove di idoneità



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

1. Le prove di idoneità sono finalizzate ad attestare l'acquisizione di una specifica competenza, e consistono in prove di verifica teorico – pratica inerenti le materie didattiche per la formazione di base per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sono composte da una parte teorica e una parte pratica, suddivisa in una o più prove. Il personale corsista che - essendo appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espletano funzioni operative - ha sostenuto e superato le prove in argomento, è considerato idoneo e non è tenuto a sostenere i relativi esami, fermo restando la partecipazione ai medesimi moduli didattici quale attività di addestramento o di *re-training*.
2. Il superamento delle prove di idoneità è obbligatorio ai fini dell'ammissione all'esame di fine corso, ma la loro valutazione non concorre alla determinazione del voto finale.
3. Le materie oggetto di verifica di idoneità sono:
 - TPSS
 - ATP
 - SAF 1A
 - USAR-L
4. A seconda della tipologia delle suddette materie, la relativa idoneità si ottiene attraverso il superamento di test teorici e/o prove pratiche, indicate nelle relative circolari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che disciplinano l'attività formativa dello specifico settore. Per la valutazione degli aspetti tecnici, per ciascuna prova, si fa riferimento alle relative schede di verifica (*skill – test*).
5. In caso di mancato superamento di una o più prove di idoneità, le stesse possono essere ripetute solo per una volta attraverso prove di recupero.

Articolo 7

Percorso e prove di recupero

1. I vice direttori in prova che abbiano effettuato un numero di giorni di assenza superiore al 20% di quelli di lezione programmati per ciascuna materia didattica al termine della quale è prevista una verifica periodiche o di idoneità, non vengono ammessi a sostenere la rispettiva prova. La stessa verifica periodica o di idoneità può essere sostenuta solo dopo la frequenza di un appropriato percorso di recupero, coerente con il periodo di assenza e disciplinato, a tal fine, con apposito atto del Direttore Centrale per la Formazione.
2. Ore di assenza dalle lezioni, ancorché giustificate, concretizzatesi anche in più giorni, ed equivalenti ad un totale di otto ore (o multipli) individueranno una (o più) giornate di assenza, da computare nel totale dei giorni di assenza dal corso di formazione residenziale teorico-pratico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

3. I vice direttori in prova che non superino una o più prove di verifica periodiche o di idoneità possono ripeterle solo per una volta attraverso le prove di recupero.

Articolo 8

Esame finale e giudizio di idoneità per l'ammissione al tirocinio

1. Al termine del corso di formazione residenziale teorico-pratico i vice direttori in prova sostengono un esame finale, all'esito del quale il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del Direttore Centrale per la Formazione, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio tecnico-operativo. Nella formulazione del giudizio di idoneità, si tiene conto delle seguenti valutazioni:
 - a) superamento con profitto delle verifiche periodiche
 - b) superamento con profitto dell'esame finale
2. L'esame di cui al comma 1 consiste in una prova orale, che si svolge mediante la discussione di una tesi originale su materie assegnate e gli argomenti previsti dal piano di studio di cui al programma didattico riportato in Allegato I.
3. I vice direttori in prova che, per malattia o per altro grave motivo, accertato dalla commissione esaminatrice, non abbiano potuto partecipare all'esame, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame stesso.
4. I vice direttori in prova che, fuori dei casi previsti dal precedente comma 3, non si presentino all'esame sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.

Articolo 9

Sistema di valutazione e graduatoria

1. Le prove d'esame e le prove di verifica periodiche, le cui valutazioni vengono espresse in centesimi, si ritengono superate con valutazione non inferiore alla sufficienza (60/100), salvo quanto non diversamente disciplinato per legge.
2. I vice direttori in prova che non superano una o più prove di verifica periodiche, di cui all'articolo 5, o di idoneità, di cui all'articolo 6, o l'esame finale, di cui all'articolo 8, sono dimessi dal corso di formazione residenziale teorico-pratico e cessano ogni rapporto con l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 145 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i.
3. I risultati di tutte le prove di verifica periodiche di cui all'articolo 5 e dell'esame finale di cui all'articolo 8, concorrono alla definizione della posizione nella graduatoria di fine corso che si ottiene secondo la seguente formula:

$$V_{\text{fine corso}} = [V_{\text{teorici}} * (25/100) + V_{\text{pratici}} * (15/100)]_{\text{prove periodiche}} + [V_{\text{esame finale}} * (60/100)]$$

dove:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- ◆ V_{teorici} rappresenta il risultato complessivo delle verifiche periodiche teoriche ed è composto dalla media aritmetica delle valutazioni relative alle prove teoriche di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a);
 - ◆ V_{pratici} rappresenta il risultato complessivo delle verifiche periodiche pratiche ed è composto dalla media aritmetica delle valutazioni conseguite in ciascuna delle attività previste nelle prove pratiche di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);
 - ◆ $V_{\text{esame finale}}$ rappresenta il risultato conseguito nell'esame che i vice direttori in prova sostengono al termine del corso di formazione residenziale teorico-pratico teorico-pratica.
4. Relativamente ai punteggi ottenuti dai vice direttori in prova nelle verifiche periodiche, la valutazione conseguita in una prova di recupero annulla e sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60, salvo che il punteggio così determinato risulti inferiore al punteggio della valutazione di insufficienza; in tal caso si tiene conto di tale ultimo punteggio.

Articolo 10

Tirocinio tecnico-operativo e giudizio di idoneità al servizio di istituto

1. Al termine del corso, i vice direttori in prova che hanno conseguito il giudizio di idoneità di cui all'articolo 8 comma 1, svolgono il tirocinio tecnico-operativo, della durata di tre mesi ovvero di 13 (tredici) settimane.
2. Il tirocinio tecnico-operativo, si svolge presso i Comandi dei vigili del fuoco ed è organizzato con il sistema dell'addestramento guidato e monitorato.
3. Durante il tirocinio tecnico-operativo i vice direttori in prova, seguiti da un referente, individuato dal Comandante dei vigili del fuoco della sede presso la quale si svolge il tirocinio, sono affiancati al personale del medesimo Comando nello svolgimento pratico delle funzioni proprie della qualifica, al fine di applicare le competenze acquisite durante il corso di formazione residenziale teorico-pratico.
4. Al termine del tirocinio tecnico-operativo i vice direttori in prova ricevono un giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal Capo del Corpo, su proposta dei Comandanti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo.
5. Le sedi e le attività da effettuare durante lo svolgimento del tirocinio tecnico-operativo, con i relativi criteri per la formulazione del giudizio di idoneità ai servizi d'istituto, sono disciplinati con successivo decreto del Direttore Centrale per la Formazione.

Roma, (data del decreto)

IL DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato I

Programma didattico corso di formazione residenziale teorico-pratico per vice direttori in prova

ARGOMENTO	VERIFICA PERIODICHE E DI IDONEITA'	TIPOLOGIA DI LEZIONI
Storia del corpo nazionale dei vigili del fuoco.		Teorica
Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco		Teorica
Compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco		Teorica
Organizzazione centrale e territoriale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco		Teorica
D. Lgs. 81/2008		Teorica
Chimica e fisica del fuoco & Sostanze pericolose		Teorica
TPSS	X	Teorico-pratica
SAF 1A	X	Teorico-pratica
ATP	X	Teorico-pratica
SFO (attrezzature, scale e impianti)	X	Pratica
Organizzazione del soccorso		Teorica
Comunicazione esterna ed in emergenza		Teorica
Applicativi del CNVVF (SO115 – SUPREME)		Teorica
Prevenzione Incendi	X	Teorica
TAS funzionari	X	Teorica
Mezzi, materiali e attrezzature		Teorica



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Applicativi del CNVVF		Teorica
Scale e autoprotettori		Pratica
Metodologie didattiche		Teorica
AIB funzionari	X	Teorica
USAR-L	X	Teorica
NBCR funzionari	X	Teorica
Competenze di relazione e di ruolo		Teorica
Attività ispettiva		Teorica
Risorse Umane		Teorica
Risorse Finanziarie		Teorica
Ufficio Sanitario		Teorica
Idraulica ed elettrotecnica applicate all'incendio		Teorica
Polizia Giudiziaria	X	Teorica
Dissesti statici	X	Teorica
Procedure acquisti e gare e codice degli appalti		Teorica
RSPP modulo C	X	Teorica
Investigazione antincendi	X	Teorica
<i>Fire Engineering</i>	X	Teorica
Attività RIR	X	Teorica
Relazioni Sindacali		Teorica
Statistica		Teorica
Difesa civile		Teorica
Protezione civile		Teorica



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e, in particolare, l'articolo 181, recante disposizioni per il corso di formazione residenziale e il tirocinio per vice direttore sanitario;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 12 maggio 2021 DECRETI STAFFCADIP n. 72, con il quale sono state disciplinate le modalità di svolgimento del corso di formazione residenziale e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 21 luglio 2020, n. 199, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 11 posti nella qualifica di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 24 febbraio 2021, n. 30, con cui è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 11 posti nella qualifica di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTA la nota della Direzione centrale per le risorse umane n. 5237 del 31 gennaio 2022, con la quale è stato comunicato l'elenco dei nominativi dei 7 candidati, idonei al concorso pubblico a n. 11 posti di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, convocati il giorno 13 giugno 2022, alle ore 8:30, presso le scuole Centrali Antincendi, per l'assunzione in servizio e l'avvio al corso di formazione residenziale previsto dall'articolo 181, comma 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

VISTA la nota della Direzione centrale per le risorse umane n. 32886 del 03.06.2022, con la quale è stata comunicata la rinuncia all'assunzione del candidato dott. Antonio VINCI;

RAVVISATA la necessità di disciplinare le materie di insegnamento, il programma didattico, il piano di studio e definire le modalità di svolgimento del corso di formazione residenziale e tirocinio per i vice direttori sanitari di cui sopra.

DECRETA

Articolo 1

Durata e sedi di svolgimento del corso di formazione residenziale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

1. E' istituito il corso di formazione residenziale per vice direttori sanitari in prova, previsto dall'articolo 181 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i..
2. Il corso di formazione residenziale, avente durata di 4 (quattro) mesi, è destinato a 7 candidati.
3. E' nominato un referente di corso, con le funzioni di referente del corso rispetto allo *Staff* didattico di cui al successivo articolo 2. Il referente di corso è individuato nella persona del corsista con il migliore punteggio nella graduatoria del concorso pubblico.
4. Il corso di formazione residenziale ha inizio il 13.06.2022 e si svolge, a carattere residenziale, presso l'Istituto Superiore Antincendi e altre strutture formative territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco presso le quali è programmato lo svolgimento, anche in ambito di altri corsi, di insegnamenti e moduli didattici, previsti nel programma didattico del corso di cui all'Allegato I. Le sedi presso le quali si svolge il corso sono individuate dal Direttore Centrale per la Formazione.
5. Il tirocinio consiste in un periodo di applicazione pratica, avente durata di 2 (due) mesi, da svolgersi presso le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che sono individuate dal Direttore Centrale per la Formazione.

Articolo 2 *Staff Didattico*

1. E' istituito il seguente *Staff* didattico:
 - a) Ufficio di coordinamento generale presso la Direzione Centrale per la Formazione
 - b) Ufficio di direzione presso l'Istituto Superiore Antincendi
2. Per la gestione didattica ed amministrativa del Corso, gli Uffici di cui sopra si avvalgono di segreterie e del personale, all'uopo incaricati dal Direttore Centrale per la Formazione.

Articolo 3 *Programma del corso di formazione residenziale*

1. L'attività didattica si articola in lezioni teoriche, pratiche e teorico-pratiche secondo il programma didattico di massima riportato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La giornata didattica, ha una durata, dal lunedì al giovedì, di 8 ore, e di 4 (quattro) ore il venerdì.
2. L'Ufficio di Coordinamento e/o l'Ufficio di Direzione di cui al comma 1 all'articolo 2 possono apportare variazioni all'orario delle lezioni, al fine di far fronte ad esigenze particolari o imprevedibili ed a garanzia del rispetto degli obiettivi didattici specifici. Ove si rendesse necessario, invece, apportare variazioni la cui introduzione comporti la modifica dei suddetti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

obiettivi didattici, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore Centrale per la Formazione e successivamente recepite con apposito atto.

Articolo 4

Sistema di valutazione

1. Durante il corso di formazione residenziale i vice direttori sanitari in prova sono sottoposti alle prove di verifica periodiche, previste dall'articolo 2 del decreto del Capo Dipartimento STAFFCADIP n. 72 del 12 maggio 2021 e disciplinate al successivo articolo 5.
2. Al termine del corso di formazione residenziale i vice direttori sanitari in prova sostengono l'esame finale, previsto dall'articolo 5 del decreto del Capo Dipartimento STAFFCADIP n. 72 del 12 maggio 2021 e disciplinato al successivo articolo 7, all'esito del quale il Capo del Corpo Nazionale, su proposta del Direttore Centrale per la Formazione, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio.

Articolo 5

Prove periodiche

1. Durante il corso di formazione residenziale, allo scopo di favorire il costante impegno e la partecipazione dei vice direttori sanitari in prova, nonché la verifica degli obiettivi didattici e la valutazione dell'apprendimento, sono disposte prove di verifica periodiche teoriche.
2. Le valutazioni conseguite durante le prove di verifica periodiche concorrono alla determinazione del voto complessivo finale del corso di formazione residenziale.
3. Le prove di verifica periodiche sono svolte nelle seguenti materie:
 - Gestione risorse umane
 - Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
 - Attività sanitaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Parte prima
 - Attività sanitaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Parte seconda
4. Le prove di verifica periodiche consistono in *test* a scelta multipla di n. 30 domande. Il superamento delle prove si ottiene riportando una valutazione almeno pari a 60/100 (18 risposte esatte su 30).
5. In caso di mancato superamento di una o più prove di verifica periodiche, le stesse possono essere ripetute solo per una volta attraverso prove di recupero.
6. Tutti i risultati conseguiti nelle prove di verifica periodiche concorrono alla determinazione del voto complessivo finale del corso di formazione residenziale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Articolo 6

Percorso e prove di recupero

1. I vice direttori sanitari in prova che abbiano effettuato un numero di giorni di assenza superiore al 20% di quelli di lezione programmati per ciascuna materia didattica al termine della quale è prevista una verifica periodica, non vengono ammessi a sostenere la rispettiva prova. La stessa verifica periodica può essere sostenuta solo dopo la frequenza di un appropriato percorso di recupero, coerente con il periodo di assenza e disciplinato, a tal fine, con apposito atto del Direttore Centrale per la Formazione.
2. Ore di assenza dalle lezioni, ancorché giustificate, concretizzatesi anche in più giorni, ed equivalenti ad un totale di otto ore (o multipli) individueranno una (o più) giornate di assenza, da computare nel totale dei giorni di assenza dal corso.
3. I vice direttori sanitari in prova che non superino una o più prove di verifica periodiche possono ripeterle solo per una volta attraverso prove di recupero.

Articolo 7

Esame finale e giudizio di idoneità per l'ammissione al tirocinio

1. Al termine del corso di formazione residenziale i vice direttori sanitari in prova sostengono un esame finale, all'esito del quale il Capo del Corpo Nazionale, su proposta del Direttore Centrale per la Formazione, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Nella formulazione del giudizio di idoneità, si tiene conto delle seguenti valutazioni:
 - a) superamento con profitto delle verifiche periodiche
 - b) superamento con profitto dell'esame finale
2. L'esame di cui al comma 1 consiste in una prova orale che verte sulle materie previste dal programma didattico riportato in Allegato I e su un lavoro originale inerente all'attività sanitaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assegnato dal Direttore Centrale per la Formazione.
3. I vice direttori sanitari in prova che, per malattia o per altro grave motivo, accertato dalla commissione esaminatrice, non abbiano potuto partecipare all'esame, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame stesso.
4. I vice direttori sanitari in prova che, fuori dei casi previsti dal precedente comma 3, non si presentino all'esame sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.

Articolo 8

Sistema di valutazione e graduatoria



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

1. Le prove d'esame e le prove di verifica periodiche, le cui valutazioni vengono espresse in centesimi, si ritengono superate con valutazione non inferiore alla sufficienza (60/100), salvo quanto non diversamente disciplinato per legge.
2. I vice direttori sanitari in prova che non superano una o più prove di verifica periodiche, di cui all'articolo 5 o l'esame finale, di cui all'articolo 7, sono dimessi dal corso di formazione residenziale e cessano ogni rapporto con l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 182 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. I risultati di tutte le prove di verifica periodiche di cui all'articolo 5 e dell'esame finale di cui all'articolo 7, concorrono alla definizione della posizione nella graduatoria di fine corso che si ottiene secondo la seguente formula:

$$V_{\text{fine corso}} = [V_{\text{verifiche periodiche}} * (20/100)] + [V_{\text{esame finale}} * (80/100)]$$

dove:

- ◆ $V_{\text{prove periodiche}}$ rappresenta il risultato complessivo delle verifiche periodiche ed è composto dalla media aritmetica delle valutazioni relative alle prove di cui all'articolo 5;
 - ◆ $V_{\text{esame finale}}$ rappresenta il risultato conseguito nell'esame che i vice direttori sanitari in prova sostengono al termine del corso di formazione residenziale.
4. Relativamente ai punteggi ottenuti dai vice direttori sanitari in prova nelle verifiche periodiche, la valutazione conseguita in una prova di recupero sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60, salvo che il punteggio così determinato risulti inferiore al punteggio della valutazione di insufficienza; in tal caso si tiene conto di tale ultimo punteggio.

Articolo 9

Tirocinio e giudizio di idoneità ai servizi di istituto

1. Al termine del corso, i vice direttori sanitari in prova che hanno conseguito il giudizio di idoneità di cui all'articolo 7 comma 1, svolgono il tirocinio, della durata di due mesi.
2. Il tirocinio è svolto presso le sedi del Corpo nazionale ed è organizzato con il sistema dell'addestramento guidato e monitorato.
3. Durante il tirocinio i vice direttori sanitari in prova, seguiti da un referente, individuato dal dirigente dell'Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, tra il personale direttivo medico o sanitario in servizio presso le strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, effettuano le attività attinenti alle funzioni della qualifica, applicando le competenze acquisite durante il corso di formazione residenziale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

4. Al termine del tirocinio i vice direttori sanitari in prova ricevono un giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del dirigente dell'Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale.
5. Le sedi e le attività da effettuare durante lo svolgimento del tirocinio, con i relativi criteri per la formulazione del giudizio di idoneità ai servizi d'istituto, sono disciplinati con successivo decreto del Direttore Centrale per la Formazione.

Roma, (data del decreto)

IL DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato I

Programma didattico corso di formazione residenziale per vice direttori sanitari in prova

ARGOMENTO	VERIFICA IN ITINERE E DI IDONEITA'
Storia del corpo nazionale dei vigili del fuoco	
Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	
Compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	
Organizzazione centrale e territoriale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	
Organizzazione del soccorso	
Comunicazione esterna ed in emergenza	
Metodologie didattiche	
Gestione risorse umane	X
Gestione risorse finanziarie	
Acquisizione di beni e servizi	
Risorse logistiche e strumentali	
Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro	X
Attività ispettiva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco	
Attività sanitaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Parte prima	X
Attività sanitaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Parte seconda	X
Attività pratiche	